



COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ

PROVINCIA DI PADOVA

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.31 del 29-05-2023

Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione

Oggetto:

APPROVAZIONE SCHEMI TIPO DI ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO PREVISTI DAGLI ARTT. 70,114 E 115 DELLE NORME TECNICHE OPERATIVE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI.

L'anno **duemilaventitre** addì **ventinove** del mese di **maggio** alle ore **19:30** nella sala delle adunanze Sala Civica Unione Europea, previa convocazione con avvisi scritti notificati ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE TRIVELLATO SANDRA.

Il Sig. DE BONI GABRIELE, nella sua qualità di VICESINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i Signori:

ZOPPELLO CATIA

BASSAN ALESSANDRO

VOLPIN LEONARDO

Alla trattazione del presente argomento iscritto all'ordine del giorno sono presenti i Signori:

SCHIAVON MARTINO	Assente
RINUNCINI ENRICO	Presente
RAVAZZOLO EMY	Presente
NARDO ROBERTO	Presente
ZOPPELLO CATIA	Presente
ZIGLIO ALESSIA	Assente
DE BONI GABRIELE	Presente
GASPARIN ALESSIA	Presente
BASSAN ALESSANDRO	Presente
NARIUZZI ANASTASIA	Presente
PEGORARO NICOLO'	Presente
ORLANDO CARMELO	Presente
SCHIAVON MARCO	Presente
FORSIN FRANCESCO	Assente
RENNA FILIPPA	Assente
VOLPIN LEONARDO	Presente
SALMASO LAURA	Assente

Presenti 12 Assenti 5

Verbale letto, approvato e firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL PRESIDENTE
DE BONI GABRIELE

IL SEGRETARIO GENERALE
TRIVELLATO SANDRA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall'Assessore al Territorio;

Premesso che:

- il Comune di Ponte San Nicolò è dotato del Piano Regolatore Comunale così composto:
 - o Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) tematico della Comunità Metropolitana di Padova, approvato con la Conferenza di Servizi del 18.07.2011, ratificata con delibera della Giunta Provinciale n. 50 del 22.02.2012, pubblicato sul BUR n. 21 del 16.03.2012 ed entrato in vigore il 01.04.2012;
 - o Piano di Assetto del Territorio (PAT), adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 06.03.2017, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 11/2004, successivamente approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Padova n. 122 in data 20.09.2018, pubblicato nel BUR n. 102 del 12.10.2018 ed entrato in vigore il 27.10.2018;
 - o Piano degli Interventi (P.I.), derivato dal previgente Piano Regolatore Generale (PRG) il quale, con l'approvazione del PAT, è diventato, ai sensi dell'art. 48, comma 5-bis, L.R. n. 11/2004, P.I. per le parti compatibili con il PAT;
 - o il PAT del Comune di Ponte San Nicolò è stato oggetto della Variante semplificata per adeguamento alla L.R. n. 14/2017 sul contenimento del consumo di suolo, adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 18.12.2019 ed approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 27.05.2020;
- dopo l'approvazione del PAT sono state approvate le seguenti varianti al P.I.:
 - o Variante n. 1, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 30.12.2020 "Progetto definitivo Lavori di realizzazione pista ciclabile via Garibaldi e contestuale adozione di Variante al Piano degli Interventi per il rinnovo del vincolo espropriativo. Esame Osservazioni e Approvazione";
 - o Variante n. 2 - variante generale – adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 26.05.2021 e approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 28.03.2022;
 - o Variante n. 3, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 26.01.2022 - "Previsione Rotatoria Incrocio Viale del Lavoro e S.S. 516 Piovese", per l'apposizione del vincolo espropriativo finalizzato alla realizzazione della Rotatoria, all'incrocio tra Viale del Lavoro e la S.S. 516 Piovese;
 - o la Variante n. 4, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 16.03.2022 "Riqualificazione del Centro di Rio";

Dato atto che:

- le Norme Tecniche Operative (N.T.O.) del Piano degli Interventi (P.I.), prescrivono, all'art. 70 (per l'edificazione su lotto libero per esigenze abitative di carattere familiare in zone di tipo C1.1), all'art. 114 (per la modifica di destinazione d'uso per esigenze abitative di carattere familiare di costruzioni esistenti non più funzionali all'azienda agricola) e all'art. 115 (Per la modifica di destinazione d'uso per esigenze abitative di carattere familiare di costruzioni esistenti di modesta entità con attività produttive artigianali dismesse), l'obbligo di istituire, prima del rilascio del Permesso di Costruire, un vincolo di *"non alienazione della nuova abitazione, (comprensiva delle unità immobiliari residenziali in essa previste), nei successivi 10 anni dalla data del rilascio del permesso di costruire, a società o enti di qualunque genere o a persone non appartenenti al nucleo familiare del richiedente o con rapporto di parentela oltre il terzo grado, consapevole che il Comune potrà intraprendere azioni risarcitorie nei confronti dell'alienante in caso di cessione anticipata"*
- gli artt. 70, 114 e 115 dispongono inoltre che *"Lo schema tipo dell'atto unilaterale d'obbligo verrà definito con deliberazione del Consiglio Comunale, così come i termini delle azioni risarcitorie, consistenti in un contributo sotto forma di versamento finanziario, commisurato al plusvalore conseguente alle previsioni urbanistiche attribuite con il Piano degli Interventi"*;

Visti gli schemi-tipo di atto unilaterale d'obbligo allegati alla presente deliberazione:

- A) Schema di atto unilaterale d'obbligo per l'edificazione su lotto libero per esigenze abitative di carattere familiare (art. 70 NTO);
- B) Schema di atto unilaterale d'obbligo per la modifica di destinazione d'uso per esigenze abitative di carattere familiare di costruzioni esistenti non più funzionali all'azienda agricola (art. 114 NTO);
- C) Schema di atto unilaterale d'obbligo per la modifica di destinazione d'uso per esigenze abitative di carattere familiare di costruzioni esistenti di modesta entità con attività produttive artigianali dismesse (art. 115 NTO);

Ritenuto di determinare una penale, in caso di inottemperanza all'obbligo di non alienazione prescritto dagli artt. 70, 114 e 115, delle NTO del PI, da calcolarsi in relazione al plusvalore generato dalla variante urbanistica che ha previsto la possibilità edificatoria del lotto o la riconversione di annessi rustici/attività produttive dismesse per rispondere ad esigenze abitative di carattere familiare;

Ritenuti gli schemi tipo allegati meritevoli di approvazione;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 06.02.2023 con la quale è stata approvata la "Stima dei valori aree fabbricabili ai fini IMU";

Vista la deliberazione di C.C. n. 7 del 02.03.2023 con la quale è stata approvata la "Disciplina provvisoria del contributo straordinario nelle more delle determinazioni regionali-linee guida";

Dato atto che si provvederà ad ottemperare agli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al D.Lgs. 14.03.2013, n. 33, sul sito internet comunale;

Vista la L.R. 23.04.2004, n. 11;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Uditi gli interventi registrati nel corso della discussione aperta sull'argomento e riportati in calce al presente provvedimento;

Con voti:

FAVOREVOLI 9 (Comunità Viva)

ASTENUTI 3 (Lega-Liga Veneta; Facciamo Ponte)

espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente,

DELIBERA

1. Di ritenere le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. Di approvare gli schemi-tipo di atto unilaterale d'obbligo **allegati sub A), sub B) e sub C)** alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. Di stabilire, come riportato negli schemi tipo, che nei 10 (dieci) anni successivi al rilascio del permesso di costruire, in caso di inottemperanza all'obbligo di non alienazione dell'abitazione, dovrà essere corrisposto al Comune di Ponte San Nicolò, un contributo straordinario che il Comune determinerà al momento della cessione anticipata, di importo pari al 30% del maggior valore generato dalla variante urbanistica calcolato sulla percentuale del 50% rimasta in capo al privato, previsto dalla possibilità edificatoria sugli immobili oggetto dell'atto d'obbligo;
4. Di stabilire, altresì, che la stipula dell'atto di compravendita è subordinata alla propedeutica liberatoria da parte del Comune e che, in ogni caso, la stipula di atti concernenti il trasferimento della proprietà, deve essere preceduta dal versamento a titolo sanzionatorio del contributo straordinario pari al 30% del maggior valore generato dalla variante urbanistica, calcolato sulla percentuale del 50% rimasta in capo al privato;
5. Di dare atto che tutte le spese inerenti e conseguenti, imposte e tasse, anche riferite alla registrazione e trascrizione nei pubblici registri immobiliari, sono a carico del Proponente;
6. Di assicurare che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito internet del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33, recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

ALLEGATI:

- A) Schema art. 70 NTO (*atto unilaterale d'obbligo per l'edificazione su lotto libero per esigenze abitative di carattere familiare*)
- B) Schema art. 114 NTO (*atto unilaterale d'obbligo per la modifica di destinazione d'uso per esigenze abitative di carattere familiare di costruzioni esistenti non più funzionali all'azienda agricola*)
- C) Schema art. 115 NTO (*atto unilaterale d'obbligo per la modifica di destinazione d'uso per esigenze abitative di carattere familiare di costruzioni esistenti di modesta entità con attività produttive artigianali dismesse*)

Successivamente, su conforme proposta del Sindaco,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta l'urgenza di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

Con voti:

FAVOREVOLI 9 (Comunità Viva)

ASTENUTI 3 (Lega-Liga Veneta; Facciamo Ponte)

espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.

* * *

Trascrizione degli interventi registrati nel corso della discussione.

Punto n. 7 all'O.d.G.

APPROVAZIONE SCHEMI TIPO DI ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO PREVISTI DAGLI ARTT. 70, 114 E 115 DELLE NORME TECNICHE OPERATIVE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI.

DE BONI GABRIELE – Vicesindaco

Passiamo al punto numero 7 all'ordine del giorno: «*Approvazione schemi tipo di atto unilaterale d'obbligo previsti dagli articoli 70, 114 e 115 delle Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi*».

Lascio nuovamente la parola all'assessore all'edilizia privata, Rinuncini. Prego.

RINUNCINI ENRICO – Assessore

Questa delibera, come altre che abbiamo approvato negli scorsi Consigli, sono tutti pezzetti di un puzzle collegato al Piano degli Interventi. Se ricordate, abbiamo approvato negli scorsi, per esempio, gli accordi unilaterali sugli accordi pubblico/privati e poi abbiamo approvato anche i valori IMU, abbiamo fatto tutti i passaggi, quello in Giunta, mentre quello degli accordi pubblico/privato in Consiglio, e questa sera c'è invece quelli che sono gli schemi tipo di atto unilaterale e d'obbligo previsti dagli articoli 70, 114 e 115 delle Norme Tecniche Operative dei Piani Interventi. Quindi all'interno di questi articoli era prevista la necessità di approvare questi schemi che abbiamo in allegato.

Il primo tratta lo schema - articolo 70 - lo schema di atto unilaterale d'obbligo per l'edificazione sul lotto libero per esigenze abitative di carattere familiare; secondo: schema di atto unilaterale d'obbligo per la modifica di destinazione d'uso per esigenze abitative di carattere familiare di costruzioni esistenti non più funzionali all'azienda agricola, articolo 114; terzo: schema di atto unilaterale d'obbligo per la modifica di destinazione d'uso per esigenze abitative di carattere familiare di costruzioni esistenti di modeste entità con attività produttive artigianali dismesse, articolo 115 sempre delle Norme Tecniche. Quindi noi cosa proponiamo di deliberare? Di ritenere ovviamente le premesse, di approvare gli schemi tipo allegati, quindi A, B e C, di stabilire come riportato negli schemi tipo che nei dieci anni successivi al rilascio del permesso di costruire, in caso di inottemperanza all'obbligo di non alienazione dell'abitazione, dovrà essere corrisposto al Comune di Ponte San Nicolò un contributo straordinario che il Comune determinerà al momento della cessione anticipata, l'importo pari al 30% del maggior valore generato dalla variante urbanistica calcolato sulla percentuale del 50% rimasta in capo al privato, previsto dalla possibilità edificatoria sugli immobili oggetto dell'atto d'obbligo; di stabilire altresì che la stipula dell'atto di compravendita è subordinata alla propedeutica liberatoria da parte del Comune, che in ogni caso, la stipula di atti concernenti il trasferimento della proprietà deve essere preceduta dal versamento a titolo sanzionatorio del contributo straordinario pari al 30 per cento del maggior valore generato dalla variante urbanistica calcolato sulla percentuale del 50% rimasta in capo al privato.

Queste erano anche delle questioni che aveva sollevato, se non sbaglio, il Consigliere Schiavon negli scorsi Consigli e, sì, sono pezzetti di un puzzle e quindi... perché altrimenti e intanto andiamo avanti perché questo ci consente di poter intanto dare risposte ai nostri cittadini e agli uffici di lavorare. Essendo poi, come vedete, abbastanza impegnative, da una parte si preparano i documenti, se ne prepara uno alla volta, si viene in Consiglio, lo si approva e parallelamente intanto... Per esempio lo scorso Consiglio abbiamo approvato gli atti unilaterali d'obbligo degli accordi pubblico/privati e questo ha consentito all'Amministrazione di inviare le lettere, di dare loro i 30 giorni, che poi non sono 30, perché non è un termine perentorio ma è un termine intanto per capire chi vuole continuare nel percorso o meno, e questo consente di accelerare i tempi. Questo è un altro pezzetto del puzzle, ne mancano altri probabilmente, che man mano vengono predisposti dagli Uffici e che arriveranno in Consiglio.

Ovviamente, sono solo delle premesse, se servono ulteriori chiarimenti sono a disposizione.

DE BONI GABRIELE – Vicesindaco

Grazie, Assessore Rinuncini. Prego, Carmelo Orlando.

ORLANDO CARMELO – Consigliere

Buonasera. Allora, io ho un po' di perplessità. Ad esempio, sul secondo schema dato, che si riferisce all'art. 114, mi pare, mi pare di capire che coloro che hanno delle strutture che non servono più o non sono più funzionali all'attività aziendale, possono riconvertirle, o perlomeno possono ristrutturare cambiando la

destinazione d'uso con questo vincolo. Allora, il vincolo non capisco se sia da registrare e trascrivere perché poi dopo leggo: «Qualora non si adempisse, c'è una penale». Mi pagano il 30% del rimanente... scusate, dell'aumento del 50% del valore venale in capo agli stessi, quindi in realtà il 15% del totale.

E perché dico registrato e trascritto? Perché forse economicamente per qualcuno potrebbe anche andar bene vendere prima l'immobile, già tanto il Comune mi dà una penale del 15% sul maggior valore, ma io lo vendo, costruisco e vendo, lo trasferisco e nessuno si accorge perché ha un vincolo. Che vincolo è? Se è registrato o trascritto probabilmente è un... Qui abbiamo anche la fortuna di avere un avvocato che è la Emy. No? Comunque mi dà una mano a capire se magari la registrazione e la trascrizione di un vincolo può impedire un passaggio. Perché questo? Perché con questa delibera di Consiglio Comunale, ma forse mi sbaglio e spero di sbagliarmi, ho paura che la trasformazione, anche in zona agricola, possa concedere alla persona che ha un complesso grande - e poi da una parte c'è scritto "modesto" ma non si va a individuare la dimensione - uno che ha 4.000 metri cubi possa trasformarlo in 2... C'è un punto in cui dice "in più unità abitative, in più unità immobiliari". Ecco, nel caso in cui facessero 2 unità immobiliari grandi supera gli 800 metri cubi che erano previsti dalla Legge 24, mi pare, e allora come andiamo ad allinearci con la Legge Regionale che fissa l'ampliamento massimo di 800 metri cubi?

Ma la stessa cosa viene poi riportata anche nell'ultimo schema, perché anche nell'ultimo schema si parla di modesta entità, ma "costruzioni esistenti di modesta entità" non è quantificabile.

Nel primo schema si dice al secondo capoverso delle premesse: "L'articolo 70 comma 5 dà l'obbligo di istituire un vincolo di non alienazione della nuova abitazione comprensiva delle unità immobiliari", quindi non si pongono dei freni così come mi pare abbia imposto la Legge Regionale, però purtroppo non ho avuto la possibilità di rivolgermi a qualche esperto in questi due- tre giorni e quindi non so se, Assessore, ci sia la strategia per fare due mega appartamenti, due mega case. Mentre 800 metri cubi sono 800 metri cubi, convertire una struttura da 3.000 metri cubi potrebbero essere due case da 1.500 metri cubi. Questo intanto, e poi dopo mi faccio una riflessione. Grazie.

DE BONI GABRIELE – Vicesindaco

Grazie, Consigliere Orlando. Ci sono ulteriori interventi?

Prego, Consigliera Ravazzolo.

RAVAZZOLO EMY – Consigliere

Giusto per precisazione, non sono avvocato, non sono nemmeno laureata in Giurisprudenza, però, sì, lavoro in uno studio notarile e quindi la materia la conosco. Per fugare ogni dubbio, mi pare che all'articolo 5 del deliberato sia precisato che si dà atto che le spese inerenti conseguenti, imposte e tasse anche riferite alla registrazione e trascrizione nei pubblici registri, sono a carico del proponente. Quindi si chiede anche la trascrizione e, così come su ogni schema, mi pare di aver visto che appunto nelle spese, anzi lo confermo perché l'ho appena controllato, nelle spese di tutti e tre gli schemi si chiede che la registrazione e trascrizione siano a carico del proponente. Quindi è evidente che deve essere trascritto, anche perché è chiaro che qualora non fosse trascritto nei pubblici registri, il notaio in fase di vendita dell'abitazione non rileverebbe questo vincolo e di conseguenza potrebbe consentire la libera circolazione degli immobili, mentre la trascrizione appunto impedisce questo e impone anche il rispetto dell'eventuale penale qualora non venga rispettato il vincolo.

DE BONI GABRIELE – Vicesindaco

Grazie, Consigliere Ravazzolo che ha messo a disposizione la sua professionalità anche in questo dibattito. Ci sono ulteriori interventi? Prego Marco Schiavon.

SCHIAVON MARCO – Consigliere

Sì, proprio come diceva poco fa l'Assessore Rinuncini, sono vari pezzetti infatti che stanno componendo questo puzzle, che lo chiamiamo questo P.I., questo Piano di Interventi, che sicuramente è molto molto più corposo rispetto a quello che era il semplice Piano Regolatore Generale che avevamo prima. Adesso ci sono infatti questi schemi di atto unilaterale d'obbligo che questa sera vediamo - e adesso magari esprimerò un attimo una mia considerazione anche - e poi dopo auguro che quanto prima sia convocata una riunione di III Commissione al fine di andare ad affrontare quello che avevamo rinviato in scorsi Consigli Comunali, che riguardava il calcolo dei contenuti straordinari proprio facendo riferimento a questi atti d'obbligo che riguardano, da un lato, l'edificazione su lotti liberi e anche, dall'altro, le costruzioni su edifici esistenti non più funzionali all'azienda agricola.

Penso che sia fondamentale anche per una questione... soprattutto anche di poter agevolare il fatto che ci siano ricongiungimenti familiari nel nostro Comune. Questo, infatti, penso che sia la prospettiva principale da parte penso di tutti noi. Ecco, solo una mia considerazione, ma penso che comunque l'aveva detto

anche il Consigliere Orlando. Il fatto che ci sia una penale applicata... Avete verificato che non sia conveniente, usiamo questo termine, per i vari casi? Cioè se produca convenienza il fatto di dire: faccio tutto l'iter e poi, prima dei dieci anni, vado ad alienare l'immobile a non un parente entro al terzo grado ma anche a qualcun altro.

Ecco, io vorrei che sia importante che questa cosa sia esclusa, cioè che sia assolutamente da evitare ogni tipo di alienazione nei dieci anni. È un termine congruo e di conseguenza propongo, eventualmente, di eliminare il fatto delle penali, ma addirittura di mettere l'inalienabilità assoluta. Io propongo questo: inalienabilità assoluta e, nel caso si dovesse procedere alla vendita ante tempo, di applicare l'importo del 100%. Voglio vedere chi me lo fa. Scusate, ma penso che sia importante che si dia un segnale forte a chi vuole edificare o comunque riconvertire edifici, ma nell'interesse del ricongiungimento familiare e nell'interesse anche di portare comunque la famiglia o comunque di portare un figlio nel territorio e che non ci siano interventi, giusto Carmelo, ottimo, intervento speculativo. Noi dobbiamo evitare ogni tipo di speculazione. Quindi propongo e apro una discussione su questo. Se è possibile, penso che sia un ulteriore tassello e soprattutto diamo anche un segnale forte come Amministrazione che non vogliamo le speculazioni su questo tipo di interventi. Grazie.

DE BONI GABRIELE – Vicesindaco

Grazie, Consigliere Schiavon. Ci sono ulteriori interventi? Assessore Rinuncini.

RINUNCINI ENRICO – Assessore

La risposta è che non ci preoccupiamo dei 4.000 metri cubi, ci preoccupiamo, come è scritto da questi articoli, degli atti unilaterali d'obbligo per la modifica e destinazioni d'uso per esigenze abitative di carattere familiare. Non stiamo parlando di immobili che devono trasformarsi, come avviene, come gli abbiamo, però quelli sono negli accordi pubblico/privati quelli grandi. Una rigenerazione di una stalla, quindi di un'esperienza di un'azienda agricola, diventa un accordo pubblico/privato. Qui siamo all'interno delle esigenze abitative di carattere familiare, tutte e tre, insomma, la prima è legata ad edificazione su lotto libero, la seconda "non più funzionare all'azienda agricola", la terza "di modesta entità con attività produttive e artigianali dismesse".

Relativamente invece alla richiesta dei contributi... di passare in Commissione per i contributi straordinari, so che il Presidente Nariuzzi ha già chiesto agli uffici di predisporre il materiale per andare poi in Commissione come da richiesta dei Consiglieri.

DE BONI GABRIELE – Vicesindaco

Grazie, Rinuncini. Ci sono ulteriori interventi? Ravazzolo, prego.

RAVAZZOLO EMY – Consigliere

Sì, concordo con il Consigliere Schiavon sulla necessità di non favorire interventi speculativi, tuttavia credo che non sia perseguibile la procedura di una inalienabilità assoluta proprio anche per lasciare un'opzione alle famiglie, nel senso che in dieci anni a una famiglia può succedere davvero qualsiasi cosa. È evidente che una famiglia normale, diciamo, per attivare un iter di questo tipo, una ristrutturazione di questo tipo, una costruzione di questo tipo debba probabilmente anche assumere dei mutui e non possiamo pensare che nella vita nei dieci anni di queste persone, poi, a causa magari di eventi poco piacevoli, si trovino nelle condizioni di non riuscire a sostenere magari il mutuo che hanno attivato, a sostenere la propria famiglia ma a trovarsi contemporaneamente nell'impossibilità assoluta di vendere, purtroppo, l'immobile.

Quindi credo che in questo senso sia non perseguibile questo tipo di opzione o almeno dal mio punto di vista, ecco. Credo che vada tutelata anche la famiglia nell'investimento importante che sicuramente andrebbe a fare. Chiaro che le penali devono, questo sì, assolutamente essere disincentivanti rispetto alla speculazione in senso stretto.

DE BONI GABRIELE – Vicesindaco

Grazie, Consigliera Ravazzolo. Ci sono ulteriori interventi a riguardo?

Mi pare di capire che la discussione è chiusa. Allora poniamo ai voti.

* * *